



# COMUNE DI MEOLO

Città Metropolitana di Venezia

COPIA

Deliberazione N. 55  
in data 22-12-18

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione - Seduta di Prima convocazione

**Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **09:35**, nella Residenza Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i Signori:

<b>ALIPRANDI LORETTA</b>	<b>Presente</b>
<b>De Luigi Moira</b>	<b>Presente</b>
<b>Meneghel Manuel</b>	<b>Presente</b>
<b>Piovesan Giampiero</b>	<b>Presente</b>
<b>Frasson Emanuele</b>	<b>Presente</b>
<b>Pierazzo Anna</b>	<b>Presente</b>
<b>Brollo Stefano</b>	<b>Presente</b>
<b>Benetton Alice</b>	<b>Assente</b>
<b>Vio Giulia</b>	<b>Presente</b>
<b>Celli Sara</b>	<b>Presente</b>
<b>Mazzon Massimo</b>	<b>Presente</b>
<b>Zanin Sonia</b>	<b>Presente</b>
<b>Tessari Giuseppino</b>	<b>Presente</b>

Presenti n. 12, Assenti n. 1

Assiste alla seduta il Sig. FATTORI PIERFILIPPO Segretario.

La Signora ALIPRANDI LORETTA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e designa a Scrutatori i Signori:

Pierazzo Anna

Mazzon Massimo

Zanin Sonia

Il Consigliere-Assessore Giampiero PIOVESAN illustra i contenuti normativi del Testo Unico Società Partecipate, ricordando che la ricognizione degli organismi è divenuta attività ordinaria da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno. Si ipotizza la cessione delle quote di ASCO Holding S.p.A. e di Banca Popolare Etica.

La Consigliera Giulia VIO chiede preliminarmente se sia pervenuto il favorevole parere del Revisore dei Conti, ottenendo positiva risposta. Evidenzia che la modestissima partecipazione in Banca Popolare Etica è emersa solo di recente, essendo in passato mancata l'interazione con i Soci – definiti dormienti da una comunicazione pervenuta nel 2014. Dal sito della Banca emerge che la quota assolutamente marginale del Comune di Meolo ha subito un lieve calo percentuale nel triennio 2016-2017-2018, forse per effetto di ingresso nel capitale di nuovi soci che ne hanno prodotto il complessivo aumento.

Il Consigliere-Assessore PIOVESAN spiega che la “scoperta” di una partecipazione in Banca Popolare Etica è avvenuta in autunno, quando altri Comuni Soci avevano inviato comunicazioni di dismissione della loro quota, per consentire l'esercizio del diritto di prelazione. Con la presente ricognizione si regolarizza la situazione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito indicato con “Decreto Correttivo”), è stato emanato il Testo unico in materia di Società a Partecipazione pubblica (T.U.S.P.);

PREMESSO ulteriormente che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29 settembre 2017 si è proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

RILEVATO che, ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, il richiamato D.Lgs. 175/2016 prevede che gli enti locali procedano ad una revisione ordinaria annuale delle partecipazioni, al fine di verificare il permanere dei requisiti di legge per detenere le partecipazioni medesime – da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente - individuando quelle che devono essere alienate, ovvero oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, T.U.S.P, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

PRESO ATTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo 3-bis, D.L. n. 138/2011, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'art. 111-bis del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, comunque non superiori all'1 % del capitale sociale, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima (art. 4, comma 9-ter del T.U.S.P., aggiunto dall'art. 1, comma 891, della legge 27.12.2017 n. 205, con decorrenza dal 1° gennaio 2018);

TENUTO ALTRESÌ CONTO che devono essere alienate od oggetto delle sopra citate misure di cui all'articolo 20 T.U.S.P. le partecipazioni per le quali si verifica una delle seguenti condizioni: non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 T.U.S.P.; società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'articolo 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo; necessità di contenimento dei costi di funzionamento; necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

RICORDATO che l'Assemblea dei Soci di ASCO Holding S.p.A., svoltasi in data 23 luglio 2018, aveva approvato importanti modifiche dello Statuto sociale, tali da comportare fra gli altri aspetti: - la proroga della durata della Società sino al 31 dicembre 2050; - la riformulazione dell'oggetto sociale ricomprendendo esclusivamente lo svolgimento di attività tipiche di una società holding, ovvero l'assunzione, la detenzione, la gestione, di partecipazioni in società che operano nei settori dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni, dei servizi a rete; - l'introduzione di alcuni limiti alla circolazione delle azioni consistenti in un divieto di trasferimento (lock-up) di 24 mesi decorrenti dalla data di adozione del nuovo statuto, nonché alla scadenza del lock-up, una procedura di prelazione in favore dei soci e, in assenza di esercizio del diritto di prelazione da parte di un socio, l'espressione di un gradimento sul potenziale terzo acquirente da parte dell'organo amministrativo; con il conseguente effetto di cambiare sostanzialmente la struttura dei rapporti sociali precedenti, impedendo al Comune di Meolo l'esercizio di un fondamentale diritto, quale è quello di alienare le proprie immobilizzazioni finanziarie;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 37 del 7 agosto 2018 il Comune di Meolo aveva deciso di esercitare il diritto di recesso dalla partecipazione in ASCO Holding S.p.A. - ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile - chiedendo la liquidazione del valore delle quote azionarie dell'Ente attraverso l'assegnazione di azioni di ASCOPIAVE S.p.A. - sulla base della valorizzazione delle azioni Ascopiave S.p.A. e del valore di liquidazione delle azioni di Asco Holding S.p.A., che il Consiglio di Amministrazione della partecipata aveva stabilito essere come segue: per ogni azione di Asco Holding S.p.A. oggetto di recesso saranno attribuite n. 1,25 azioni di Ascopiave S.p.A., ferma restando l'applicazione del Tetto Massimo Azioni Ascopiave S.p.A. assegnabili e di un eventuale meccanismo di attribuzione pro-quota ai Soci richiedenti;

PRECISATO che tale scelta intendeva favorire il superamento delle problematiche poste dal D.Lgs. n. 175/2016, in relazione al possesso di una partecipazione azionaria all'interno di una holding finanziaria;

CONSIDERATO che il Segretario generale, in collaborazione con gli uffici comunali, a seguito delle comunicazioni, recentemente pervenute da altri Enti locali soci, di dismissione delle quote di partecipazione

detenute nella società "Banca popolare etica s.c.p.a." e di invito ad esercitare il diritto di prelazione statutariamente previsto, ha verificato che questo Comune è socio, sin dal 1998, di tale Ente, avente sede a Padova in Via Niccolò Tommaseo n. 7, esercitante l'attività di finanza etica e sostenibile, con una quota di partecipazione, al 31.12.2017, dello 0,0008%, corrispondente a n. 10 azioni, per un controvalore di € 575,00;

RITENUTO opportuno, in ragione sia dell'irrisorietà della quota posseduta, sia della non strategicità dell'attività di Banca popolare etica s.c.p.a. rispetto ai fini istituzionali del Comune, sia della consistenza degli adempimenti richiesti dalla legge per la gestione amministrativa e contabile di tale partecipazione, pur in considerazione della non obbligatorietà della dismissione, provvedere all'alienazione della quota azionaria detenuta in detta società, per offrirla in prelazione agli altri soci;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata per ciascuna partecipazione detenuta direttamente, come risultante nell'atto di ricognizione ex articolo 24 T.U.S.P. - allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che secondo il predetto atto ricognitivo e per le motivazioni ivi esposte gli esiti sono i seguenti:

1) Partecipazioni che possono essere mantenute senza alcuna misura di razionalizzazione ex articolo 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.: Veritas S.p.A., ATVO S.p.A., Piave Servizi S.r.l.;

2) Partecipazioni oggetto di misure di razionalizzazione ex articolo 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.: Banca popolare etica S.c.p.A., Asco Holding S.p.a.;

3) Misura prevista, azioni per attuare la misura, tempi di attuazione della misura:

- Asco Holding S.p.A.: cessione di n. 401.827 azioni ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile - con liquidazione del valore delle 401.827 azioni possedute in cambio di azioni ASCOPIAVE S.p.A. con un rapporto - come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della partecipata - di n. 1,25 azioni di Ascopiave S.p.A ogni azione di Asco Holding S.p.A. oggetto di recesso; successiva alienazione delle azioni ASCOPIAVE S.p.A. sul mercato borsistico italiano, utilizzando le risorse acquisite destinandole ad investimenti in opere pubbliche;

- Banca Etica S.p.A. : alienazione con offerta in prelazione agli altri Soci;  
in entrambi i casi entro il 31 dicembre 2019;

RITENUTO, in considerazione del fatto che nessun Amministratore di questo Comune ricopre alcuna carica nelle società oggetto della presente revisione, di omettere l'allegazione della relativa scheda;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, c. 1, lettera b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, acquisito al prot. com. n. 11894 del 20.12.2018;

PRESO ATTO del parere favorevole ex articoli 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Generale - con funzioni di supplenza - in ordine alla regolarità tecnica della struttura della proposta;

PRESO ATTO del parere favorevole ex articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTI:

- l'articolo 42, comma 2, lettere b) ed e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100;

- la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie 21/7/2017, n. 19 "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016";

- le Linee guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'articolo 20 del TUSP;

- il Regolamento di Contabilità;

All'esito della votazione, espressa per alzata di mano, accertata dagli scrutatori e proclamata dalla Sindaca-Presidente come segue:

Presenti n. 12 Consiglieri

Astenuti n. 3 Consiglieri (S. Celli, M. Mazzon, G. Vio)

Votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 0

**DELIBERA**

1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Meolo alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da atto di ricognizione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rappresentato dalle schede allegate sub A (società partecipate direttamente), B (elenco riepilogativo delle partecipate dirette ed indirette), C (elenco delle società partecipate indirettamente tramite A.T.V.O. s.p.a.), D (elenco delle società partecipate indirettamente tramite Asco holding s.p.a.) ed E (elenco delle società partecipate indirettamente tramite Banca popolare etica s.c.p.a.).

2) Di mantenere le seguenti partecipazioni: Veritas S.p.A., ATVO S.p.A., Piave Servizi S.r.l..

3) Di adottare:

- per la partecipazione in Banca popolare etica S.C.p.A., la misura, ex articolo 20 T.U.S.P., della alienazione, con offerta in prelazione agli altri Soci;

- per la partecipazione in Asco Holding S.p.A. la misura, ex articolo 20 T.U.S.P., della alienazione e concambio con azioni Ascopiave S.p.A., cui seguirà alienazione di queste ultime sul mercato regolamentato borsistico allo scopo di acquisire risorse da destinare ad investimenti in opere pubbliche.

4) Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.

5) In considerazione del fatto che nessun Amministratore di questo Comune ricopre alcuna carica nelle società oggetto della presente revisione, di omettere l'allegazione delle relative schede.

6) Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.

7) Di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune di Meolo.

8) Di stabilire che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'articolo 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015, tenuto conto di quanto indicato dall'articolo 21, Decreto correttivo.

9) Di stabilire che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'articolo 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'articolo 21, Decreto correttivo.

Successivamente, allo scopo di consentire il celere completamento delle attività conseguenti, con votazione espressa per alzata di mano, accertata dagli scrutatori e proclamata dal Sindaco-Presidente come segue:

Presenti n. 12 Consiglieri

Astenuti n. 3 Consiglieri (S.Celli, M. Mazzon, G.Vio)

Votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 0

## **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**

**ESTENSIONE DEL PARERE**

(Art. 49- comma 1 e art. 147 bis, come introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) L. 213/2012 del D.Lgs n. 267/2000 T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente parere:

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Il parere favorevole che viene apposto dal segretario comunale - con funzione suppletiva - si limita alla struttura della proposta deliberativa, restando nella disponibilità dell'amministrazione comunale ogni scelta sulle misure di razionalizzazione adottate.

li, 21-12-2018

Il Segretario comunale  
F.to FATTORI PIERFILIPPO

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

li, 21-12-2018

Il Responsabile di Settore  
F.to SPITALERI VIVIANA

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE  
F.to ALIPRANDI LORETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to FATTORI PIERFILIPPO

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 37 Reg. Pubbl.

Si certifica che copia della presente delibera viene oggi affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì 08-01-2019

LA RESPONSABILE DI SEGRETERIA  
F.to *Dott.ssa VIVIANA SPITALERI*

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA il \_\_\_\_\_ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000.

Addì \_\_\_\_\_

LA RESPONSABILE DI SEGRETERIA  
F.to *Dott.ssa VIVIANA SPITALERI*

---

**COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO DI DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE  
(D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate)**

LA RESPONSABILE DI SEGRETERIA  
*Dott.ssa Viviana Spitaleri*  
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993)